

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA**PROVINCIA DI PADOVA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza _____ ordinaria di 1^a convocazione seduta pubblica****OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.**

L'anno duemilaquindici (2015), addì **cinque (5)** del mese di **Agosto** alle ore **20,30** nella Sede Comunale, sita in Piazza G. Marconi, n. 57, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
		giustif. ingiustif.
MILAN ROBERTO	sì	
RAGAZZO ISABELLA	sì	
CHIGGIO DONATELLA	sì	
ANGELI MASSIMO	sì	
FORESTAN STEFANO		sì
ZERBETTO ORIANO	sì	
PASQUATO GIAMPIERO	sì	
TRAVERSI LUCA	sì	
MINELLE CRISTINA	sì	
ARMANI TITO LIVIO	sì	
CAPUZZO MARA	sì	
VIGNATO SILVIA	sì	
BORGATO SERENA	sì	
	12	1

N. 194 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. n. 267/2000)

Assiste alla seduta la Sig. a **IACOMETTA Dott.ssa Danila**,
Segretario del Comune di Bagnoli di Sopra.

Il Sig. **MILAN Dr. Roberto**, nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a **Scrutatori dei Consiglieri TRaversi Luca – CHIGGIO Donatella (maggioranza) e ARMANI Tito Livio (minoranza)** invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Questa deliberazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dal 24 AGO 2015 al 8 SET 2015, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267/2000.

Addì 24 AGO 2015

IL RESPONSABILE AREA
OSTI Dott. Michelangelo



Relaziona il Consigliere Giampiero PASQUATO.

Il Regolamento di polizia mortuaria già in vigore è stato modificato in nove (9) dei suoi articoli, sulla base delle esigenze evidenziate da parte dei cittadini. Sono state individuate delle aree per accogliere le salme indecomposte. Viene ribadito che tutti i contratti di sepoltura devono essere sottoscritti mediante concessioni. I loculi avranno durata trentennale. Le lapidi, prima di essere installate, dovranno essere assentite da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale. La concessione di un loculo sarà possibile soltanto per accogliere salme di defunti, ma ci sarà la possibilità di assegnazione anche per il coniuge vivente purchè abbia almeno settantacinque (75) anni.

Le fosse di inumazione verranno gestite secondi settori e file e sarà ridotta la loro profondità, per assecondare la velocità della decomposizione. Le spese per le esumazioni e le estumulazioni saranno a totale carico di chi le richiede. Le concessioni di ossari e urne cinerarie saranno ventennali. Per le sepolture si terrà conto anche del ricongiungimento fra coniugi e fra genitori e figli, purchè siano stati residenti in Bagnoli di Sopra per almeno venti (20) anni.

Il Consigliere Mara CAPUZZO chiede se il costo dei loculi sia lo stesso dei loculi mai utilizzati.

Il Consigliere Giampiero PASQUATO risponde che il costo è lo stesso. A Bagnoli di Sopra non ci sono loculi nuovi, ci sono soltanto vecchi loculi. Per alcuni defunti i loculi sono stati rinnovati, ma per altri no.

Il Consigliere Silvia VIGNATO domanda per quale ragione si offra la possibilità di concedere loculi ai viventi, se c'è penuria di sepolture.

Il Consigliere Giampiero PASQUATO evidenzia che attualmente sono liberi 36 loculi. Ci sono, inoltre, diversi loculi concessi più di trenta anni fa da liberare.

Il Consigliere Silvia VIGNATO ricorda che, in una situazione di penuria di loculi, è stata urtata la sensibilità di molti nel constatare che 70 loculi erano già assegnati a persone viventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 22 del 15 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento di polizia mortuaria;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23 maggio 1995, ad oggetto: "Esame ed approvazione del Piano Regolamento Cimiteriale", con Piano Guida per il Cimitero del Capoluogo e approvazione del Regolamento per le costruzioni private nei cimiteri del Capoluogo e della Frazione di San Siro;
- che con deliberazione consiliare n. 45 del 22.12.2011 si è provveduto ad approvare il nuovo *Regolamento Comunale di polizia mortuaria del Comune*, composto da n. 72 articoli;

Ravvisata la necessità di adeguare il citato regolamento comunale di polizia mortuaria alle nuove esigenze della cittadinanza;

Visto il "Regolamento di polizia mortuaria", predisposto in proposito dal competente ufficio, con le opportune modifiche ed integrazioni, composto da n. 72 articoli, allegato al presente atto;

Ritenuto che il regolamento in questione, così come redatto, sia conforme alle nuove normative in materia ed altresì alle esigenze amministrative ed operative del Comune;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in materia di attribuzione delle competenze dei Consigli Comunali;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e la regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267;

Su n. 12 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 8, resi per alzata di mano;

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri ARMANI Tito Livio, CAPUZZO Mara, VIGNATO Silvia e BORGATO Serena,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo *Regolamento Comunale di polizia mortuaria del Comune*, composto da n. 72 articoli, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medesimo sostituisce il precedente regolamento.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su n. 12 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 8, resi per alzata di mano;

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri ARMANI Tito Livio, CAPUZZO Mara, VIGNATO Silvia e BORGATO Serena,

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
Ufficio Anagrafe- Demografico - Leva - Sociale tel 049/9579121/122/123 - fax n. 049/9539042
email delfina.vangelista@comune.bagnoli.pd.it
Email servizidemografici@pec.comune.bagnoli.pd.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
(D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.-

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

ISTRUTTORIA:

Per quanto di competenza, si esprime parere: FAVOREVOLE

Li 25 luglio 2015



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VANGELISTA Delfina

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

ISTRUTTORIA:

Per quanto di competenza, si esprime parere: FAVOREVOLE

Li 30 LUG 2015



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(OSTI dott. Michelangelo)

OSTI



**COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA**

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA**

INDICE

TITOLO I PARTE GENERALE

CAPO I - CIMITERI ESISTENTI

- ART. 1 - STATO ATTUALE DEI REPARTI
- ART. 2 - NATI MORTI
- ART. 3 - CONTAGIOSI
- ART. 4 - INDECOMPOSTI

CAPO II – TRASPORTO DELLE SALME

- ART. 5 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE SALME
- ART. 6 – TRASPORTO DEI FERETRI – AUTORIZZAZIONI
- ART. 7 – TRASPORTO DEI FERETRI E RESTI MORTALI
- ART. 8 – MORTI IN LUOGO PUBBLICO
- ART. 9 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
- ART. 10 – MORTI PORTATORI DI RADIOATTIVITA’
- ART. 11 – TRASPORTO DI SALME FUORI DAL COMUNE
- ART. 12 – TRASPORTO DI SALME PER E DALL’ESTERO
- ART. 13 – TRANSITO DI FERETRO PROVENIENTE DA LATRO COMUNE
- ART. 14 – TRASPORTO DI OSSA E DI RESTI MORTALI

CAPO III - SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

- ART. 15 - RICEVIMENTO E SEPPELLIMENTO SALME
- ART. 16 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE
- ART. 17 - SEPOLTURA: AVENTI DIRITTO
- ART. 18 - TRASFERIMENTO E AVVICINAMENTO SALME
- ART. 19 – SEPOLTURA - CONTENUTO DELLA DOMANDA

TITOLO II PARTE SPECIALE

CAPO I – INUMAZIONI

- ART. 20 – CAMPI COMUNI
- ART. 21 – DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE - RINUNCIA
- ART. 22 – INUMAZIONI E SEPOLTURE COMUNE
- ART. 23 – VERIFICA DEI FERETRI PER INUMAZIONE
- ART. 24 – DECORO DELLE FOSSE DI SEPOLTURA

CAPO II – TUMULAZIONI

- ART. 25 - ASSEGNAZIONE LOCULI
- ART. 26 – PERMESSO DI SEPOLTURA
- ART. 27 – LAPIDI DECORI, ETC.

ART. 28 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
ART. 29 – LOCULI IN CONCESSIONE PROVVISORIA

CAPO III – SEPOLTURE PRIVATE

ART. 30 – PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI
ART. 31 – AMMISSIONE IN SEPOLTURE PRIVATE
ART. 32 – CONSENSI ALLA SEPOLTURA PROVVISORIA
ART. 33 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI
ART. 34 – ONEROSITA' E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 35 – DIRITTI DI USO E LORO TRASMISSIONE
ART. 36 - RETROCESSIONI
ART. 37 -PERMESSI A COSTRUIRE
ART. 38 – MODALITA' PER IL RILASCIO DI PERMESSI E CONCESSIONI
ART. 39 – MATERIALI DI SCAVO - ALLONTANAMENTO
ART. 40 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 41 – SOSPENSIONE DEI LAVORI
ART. 42 – RECUPERO MATERIALI

CAPO IV – OSSARI

ART. 43 - OSSARI COMUNI INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA
ART. 44 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

CAPO V – CREMAZIONI

ART. 45 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ART. 46 – URNE CINERARIE – DISPERSIONE AFFIDAMENTO E CUSTODIA
ART. 47 – RINUNCIA CONCESSIONE CINERARI
ART. 48 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE

TITOLO III PARTE FINALE

CAPO I – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 50 - ESUMAZIONI
ART. 51 - ESTUMULAZIONI
ART. 52 – ESTUMULAZIONI D'UFFICIO
ART. 53 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE
ART. 54 – OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE
ART. 55 – RIFIUTI SPECIALI
ART. 56 – ONERI DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE
ART. 57 – PREAVVISI DI SCADENZA
ART. 58 – RIMOZIONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO
ART. 59 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI
ART. 60 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO II - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI – COMPETENZE

ART. 61 - ORARIO
ART. 62 – RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI
ART. 63 – DIVIETI
ART. 64 – DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI
ART. 65 - LAMPADE VOTIVE
ART. 66 – COMPETENZE
ART. 67 - SERVIZIO DI CUSTODIA
ART. 68 – NORME DI SERVIZIO E OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E/O TRANSITORIE

ART. 69 – TARIFFE
ART. 70 - SANZIONI
ART. 71 - RESPONSABILITA'
ART. 72 – DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

PARTE GENERALE

CAPO I

CIMITERI ESISTENTI

Art. 1 - STATO ATTUALE DEI REPARTI

1. Vi sono nel Comune 2 (due) cimiteri:

- a. il cimitero del Capoluogo, con accesso da Via Martiri di Cefalonia;
- b. il cimitero della frazione di San Siro, con accesso da Via M. Belfiore;

2. I due cimiteri comprendono:

- a. i reparti comuni: per la sepoltura di adulti, bambini al di sotto dei 10 anni, nati morti e contagiosi, di cui agli artt. 2 e 3 ed indecomposti di cui all'art. 4;
- b. i colombari per la raccolta delle ossa e delle urne cinerarie;
- c. i reparti speciali: per la sepoltura dei religiosi.
L'ammissione al reparto e all'ossario religiosi, è subordinato al nulla-osta dell'autorità religiosa a ciò preposta;
- d. l'ossario comunale (fossa comune);
- e. il cinerario comunale.

Art. 2 - NATI MORTI

1. Nei reparti comuni vengono sepolti i nati morti, i prodotti abortivi, i feti e le parti di cadavere di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 3 - CONTAGIOSI

1. Nei reparti comuni sono sepolte le salme di persone decedute per causa di malattia infettiva-diffusiva prevista nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.

Art. 4 - INDECOMPOSTI

1. Nel reparto indecomposti sono sepolti i resti mortali delle salme esumate o estumulate che non risultino completamente mineralizzati. Nel cimitero di Bagnoli di Sopra verranno poste nell'area a Nord dello stesso e in quello della frazione di San Siro nell'area ad Est.

CAPO II

TRASPORTO DELLE SALME

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE SALME

1. Il sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione e l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o detti opportune modalità e precauzioni per il trasferimento.

2. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09 1990 n. 285.

3. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale.

Art. 6 – TRASPORTO DEI FERETRI – AUTORIZZAZIONE

1. Il trasporto dei cadaveri, tenuto conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, deve essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un feretro deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata all'ufficio di stato civile.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei feretri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 7 – TRASPORTO DEI FERETRI E RESTI MORTALI

1. Il trasporto di un feretro, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 8 – MORTI IN LUOGO PUBBLICO

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati sul luogo destinato dalle Autorità Giudiziarie.

Art. 9 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo punto del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 7 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 12, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 10 – MORTI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.
2. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 11 – TRASPORTO DI SALME FUORI DAL COMUNE

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 12 – TRASPORTO DI SALME PER E DALL'ESTERO

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 30 del 10.09.1990 n. 285.
2. Nel mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.07.1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
5. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06 1938 n. 1055.

6. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 13 – TRANSITO DI FERETRO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il permesso di seppellimento, con le modalità previste.

2. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della ULSS.

3. Il convoglio funebre che debba attraversare il transito comunale, deve, e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

4. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, delle salme destinate all'uso didattico ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285 del 1990.

Art. 14 – TRASPORTO DI OSSA E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, con sigillatura ermetica.

2. Se le ossa umane e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

Art. 15 - RICEVIMENTO E SEPPELLIMENTO SALME

1. Nessuna salma può essere ricevuta nei Cimiteri di questo Comune per il seppellimento se non accompagnata dalle autorizzazioni dell'Ufficiale di Stato Civile e Polizia Mortuaria.

2. Il seppellimento è eseguito a cura del personale comunale addetto ai cimiteri ed ha luogo nei giorni, con gli orari e le modalità definite dalle ordinanze sindacali.

3. Solo in caso di necessità sarà consentito il temporaneo deposito della salma nella cella mortuaria (ove esistente).

Art. 16 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

1. Per le sepolture nei due cimiteri comunali sono possibili le seguenti tipologie:

a) autorizzazione per inumazioni nei campi di sepoltura appositamente destinati;

- b) concessioni per loculi;
- c) concessioni per aree, appositamente lottizzate, sulle quali possono essere eretti sarcofaghi, edicole cappelline;
- d) concessioni per ossari e cinerari;
- e) autorizzazioni per la dispersione delle ceneri nel cinerario comunale.

2. Nelle inumazione e tumulazioni ciascun feretro può contenere la salma di una sola persona sempre che non si tratti di madre e figlio morti insieme nell'atto del parto.

Art. 17 - SEPOLTURA: AVENTI DIRITTO

1. Le autorizzazioni e le concessioni per le sepolture sono rilasciate, secondo disponibilità, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione alle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, al momento del decesso risultino avere nel comune la propria residenza.

2. Indipendentemente dal luogo della morte e dalla residenza, possono essere inoltre sepolte nei cimiteri comunali:

- a. le salme delle persone che hanno avuto la residenza nel comune per almeno 20 (venti) anni nel Comune;
- b. le salme delle persone che, essendo state abitualmente residenti nel comune abbiano trasferito la residenza in altro luogo per necessità assistenziali (ricovero in istituto di riposo) o quando trattasi di religiosi (suore o sacerdoti) che si siano allontanati per l'esercizio della loro missione;
- c. le salme di persone residenti in altri paesi per la tumulazione in sepoltura di famiglia secondo le regole previste nel capo III titolo II;
- d. le ceneri o i resti di persone residenti in altri comuni per la tumulazione nel loculo del coniuge;
- e. sono accolti nei loculi ossari (colombari), i resti mortali o le ceneri delle persone di cui sopra;
- f. ricongiungimento familiare fra coniugi e fra genitori e figli.

Art. 18 - TRASFERIMENTO E AVVICINAMENTO DI SALME

1. Il trasferimento di salme verso altro cimitero comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

2. L'avvicinamento e/o spostamento delle salme e' consentito come di seguito:

- a. per inumazione esclusivamente per esigenze comunali, gestionali ed estetiche;
- b. per tumulazione è consentito solamente per avvicinamento dei coniugi sempreché via sia disponibilità del loculo attiguo a quello del coniuge per ultimo deceduto.

Art. 19 – SEPOLTURA - CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di autorizzazione per sepoltura nei campi di inumazione o la domanda di concessione per loculi, ossari e/o aree cimiteriali è rivolta al Sindaco. In essa dovranno chiaramente indicarsi:

- a) le generalità anagrafiche del richiedente;
- b) le generalità anagrafiche della salma;
- c) il requisito per il riconoscimento del diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali;
- d) la specie di sepoltura richiesta e il cimitero in cui essa ricade;
- e) dimensioni dell'area, ove trattasi di concessione per uso costruzione cappellina - edicola - sarcofago.

TITOLLO II

PARTE SPECIALE

CAPO I

INUMAZIONI

Art. 20 – CAMPI COMUNI

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed a livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in settore, fila e fossa e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun settore e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 21 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE-RINUNCIA

1. L'autorizzazione per l'inumazione ha durata ventennale e non è prorogabile.
2. La rinuncia espressa della concessione della fossa fatta in qualsiasi periodo non dà diritto ad alcun rimborso.
3. Le spese per esumazione a fine concessione sono completamente a carico del contraente e dei diretti eredi.

Art. 22 – INUMAZIONI E SEPOLTURE COMUNI

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a un metro e mezzo di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di salme di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 1 e mezzo) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per le salme di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 1 e mezzo) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente punto 1.
6. Nelle sepolture comuni si ripongono le salme delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
7. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa.
8. E' stretto dovere degli operatori cimiteriali di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta.
9. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da venti anni.

10. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti ai sensi dell'art. 55.

11. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche , la costruzione di tombe in muratura e qualsiasi altra opera muraria.

12. Prima di procedere ai lavori di posa della tomba a terra il progetto di questa dovrà essere sottoposto a verifica dell'ufficio tecnico comunale per la successiva approvazione.

13. Le fosse possono contenere un solo feretro ed eventualmente i resti mortali, racchiusi in idonea cassetta, o le ceneri del familiare. E' obbligatorio in questo caso che sulla lapide sia indicata anche la dicitura, "resti mortali di ..." o altra equipollente che permetta l'identificazione anche della seconda persona. Tale cassetta dovrà essere posta ad una profondità di 70 cm. dal piano di campagna.

Art. 23 – VERIFICA DEI FERETRI PER INUMAZIONE

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratta di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa di metallo deve essere esterna a quella di legno in modo da poterla agevolmente togliere prima dell'inumazione.
3. Il feretro destinato all'inumazione deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino, larice, etc.) e lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto a queste tavole mediante chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura a duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 24 – DECORO DELLE FOSSE DI SEPOLTURA

1. Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietate, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito

dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

2. E' obbligatorio l'installazione da parte del concessionario o dei diretti eredi del defunto di un copri tomba di mt. 0,70 di larghezza, mt. 1,60 di lunghezza e cm. 20 di altezza e/o di una lapide che non deve eccedere i mt. 1,20 di altezza, mt. 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di mt. 1,60.

3. Le lapidi devono essere di marmo o pietra naturale dura e fissate solidamente.

4. La domanda per iscrizioni su chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.

5. E' vietata la sostituzione di chiusini e/o piastre in assenza di autorizzazione.

CAPO II

TUMULAZIONI

Art. 25 - ASSEGNAZIONE LOCULI

1. La concessione per i loculi è trentennale e non rinnovabile.

2. La presente disposizione vale anche per le concessioni tutt'ora in corso che non saranno più rinnovabili alla scadenza del trentennio.

3. La concessione dei loculi avviene solo per decesso con possibilità di acquisto e avvicinamento di un secondo loculo da parte del coniuge superstite sempreché vi sia possibilità e disponibilità di questo. L'acquisto immediato del secondo loculo è contemplato solo in caso che il coniuge superstite abbia oltre i 75 anni di età.

4. Lo spostamento della salma del familiare già tumulata potrà avvenire:

- invio richiesta scritta al Comune;

- incaricare Impresa Funebre di fiducia per rilascio prescritto NULLA OSTA da parte dell'ULSS competente per territorio;

- acquisito il parere si procederà allo spostamento/traslazione della salma;

- al momento dell'esecuzione di tale spostamento dovrà essere comunicato al Comune la data e l'ora per procedere alla chiusura del cimitero per il tempo necessario a dette operazioni.

- tali operazioni sono a totale carico del richiedente.

5. L'assegnazione del loculo avviene secondo rigoroso ordine di presentazione della domanda scritta (anche via fax) all'ufficio competente, seguendo, in regolare progressione, la numerazione dei loculi prefissata secondo il criterio "dal basso verso l'alto" e viceversa e procedendo da sinistra verso destra. Le assegnazioni iniziano dal lotto più vecchio e proseguono, con lo stesso criterio, per i lotti successivi fino all'esaurimento delle disponibilità ivi comprese quelle relative ai nuovi lotti di loculi che dovessero, nel frattempo, essere consegnati per l'uso.

6. Esaurita la disponibilità, si inizia la riassegnazione dei loculi che nel frattempo si sono liberati (per estumulazione ordinaria, per trasferimento salma o per ristrutturazione) seguendo sempre rigorosamente l'ordine di assegnazione di cui al precedente comma 3, partendo quindi dal lotto più vecchio e proseguendo infine con gli eventuali lotti.

7. Per i loculi che sono tutt'ora assegnati ma non ancora occupati, la concessione potrà essere prorogata per il numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione ed il richiedente pagherà la tariffa in vigore all'atto della proroga di concessione commisurata in ragione di 1/30 per ogni anno di proroga (o porzione di anno) della tumulazione.

8.L'acquisto del loculo di avvicinamento si intende "ex novo" per il periodo rimanente alla conclusione della prima concessione.

9.Il rimborso del loculo reso libero vedasi art. 38.

Art. 26 - PERMESSO DI SEPOLTURA

1. Nessuna salma può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato dal sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato civile.

2. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro ed eventualmente i resti mortali, racchiusi in idonea cassetta, o le ceneri del familiare. E' obbligatorio in questo caso che sulla lapide sia indicata anche la dicitura "Resti mortali di ..." o altra equipollente che permetta l'identificazione anche della seconda persona.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Art. 27 - LAPIDI, DECORI, ETC.

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver richiesto ed ottenuto il permesso del comune.

2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi oltre i 15 cm. o che ledano il decoro del luogo.

3. La domanda per le iscrizioni sui chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione che deve essere breve e conciso, non offensivo e decoroso, e l'esatta indicazione della sepoltura.

4.La chiusura dei loculi, ossari e cinerari dovrà essere eseguita con sigillo in cemento e malta cementizia o eventualmente con lastre piane in fibro cemento doppiamente compresse e corrispondenti a normativa CE EN 12467:2012 e poliuretano espanso.

Art. 28 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La rinuncia espressa alla concessione per i loculi da diritto al parziale rimborso del prezzo, nella misura di ½ della tariffa versata, solo se la rinuncia interviene entro i primi 5 anni dal rilascio della concessione.

2. Oltre i cinque anni non verrà riconosciuto più alcun rimborso.

3. Il rimborso avrà esecuzione solo dopo che, a cura e spese del concessionario, sia stata rimessa in pristino la sepoltura e sostituito/i il/i chiusino/i usato/i, con altri nuovi di uguale spessore e qualità.

Art. 29 - LOCULI IN CONCESSIONE PROVVISORIA

1. E' consentita la concessione di tumulazione provvisoria nei seguenti casi:

- a) quando circostanze particolari impediscano l'immediata tumulazione della salma nel luogo riservatole;
- b) quando la salma debba essere trasferita altrove, a breve tempo per la sepoltura (es. trasporto in altro Comune).

2. Viene assegnato a tal fine il primo loculo liberato.
3. La concessione provvisoria può avere durata massima di anni uno, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore anno (limite massimo invalicabile).
4. La concessione provvisoria di cui alla lettera b) art. 1 è onerosa e subordinata al versamento del canone tariffario prefissato, che ha valore annuo, anche per frazioni di anno.
5. In caso di emergenza per indisponibilità di altri loculi, è riservato insindacabile diritto all'Amministrazione Comunale per l'occupazione temporanea di loculi assegnati e non utilizzati (a proprie spese e previa semplice notizia ai titolari interessati), con impegno di liberarli in caso di decesso dei destinatari.
6. Nei chiusini di loculi in concessione provvisoria, sono consentite soltanto iscrizioni eseguite esclusivamente con vernice nera lavabile.
7. Ove non venga richiesta la proroga della concessione provvisoria o l'eventuale traslazione di cui al punto 1., lettera b), alla scadenza della stessa, la salma sarà rimossa d'ufficio, previo semplice preavviso, provvedendo a darne sepoltura comune.
8. Gli oneri, tutti, relativi alle concessioni provvisorie sono comunque posti a carico del concessionario con esclusione di quelli contemplati al punto 5 del presente articolo.

CAPO III

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 30 - PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

1. L'area per la realizzazione di cappelline private di famiglia può essere concessa:
 - a. a persone fisiche residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra;
 - b. a pluralità di famiglie, prefissando nell'atto concessorio, i loculi e gli ossari rispettivamente assegnati;
2. La concessione ha la durata di anni 99 (novantanove) ed è rinnovabile.
3. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il diritto d'uso dell'area consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 31 - AMMISSIONE IN SEPOLTURE PRIVATE

1. Nelle sepolture private di famiglia sono ammesse le salme dei parenti del concessionario sino al IV grado e di affini sino al II grado; sono fatte salve ulteriori limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario.
2. Ai concessionari o ai titolari di una sepoltura privata è consentita la sepoltura di salme di persone estranee alla famiglia solo nel caso in cui siano state con loro conviventi per un congruo periodo di tempo che comunque giustifichi il consenso ed inoltre le persone che, sempre per giustificati e documentabili motivi, siano stati in vita particolarmente benemerite nei loro confronti (esempio: donazione di organi, atti di coraggio, lasciti o donazioni).

3. E' altresì concesso agli aventi diritto l'autorizzazione alla tumulazione in tomba di famiglia per salme già tumulate, previa rinuncia della concessione di loculo individuale e di ossario già in essere. Per gli anni mancanti al termine della concessione, decorrenti dalla data della rinuncia, non è dovuto alcun rimborso.

4. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali. Tale concessione è soggetta alla stessa regolamentazione delle concessioni di loculi individuali.

5. Ove i titolari di una sepoltura risultino due o più, essi sono obbligati, entro tre mesi dalla data di acquisizione del titolo, a designare uno tra loro il quale, ferma la responsabilità in solido di tutti i titolari, assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione. La designazione deve avvenire con dichiarazione resa all'ufficio comunale competente ed è indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto d'uso in capo ai richiedenti. In mancanza, gli obblighi ivi previsti graveranno su tutti i titolari in solido.

6. La domanda di tumulazione in sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza; venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi in riconoscimento della titolarità della concessione nei modi indicati all'art. 36.

7. Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. In tale ultimo caso, il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o a rimuovere l'opposizione.

8. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque competenza del Giudice Ordinario.

Art. 32 - CONSENSI ALLA SEPOLTURA PROVVISORIA

1. Al concessionario o titolare di una sepoltura privata è consentita la sepoltura provvisoria anche di salma estranea alla sua famiglia e che rientri comunque fra gli aventi diritto di cui al presente regolamento, salvo pagamento degli oneri previsti per le tumulazioni in ragione della durata della stessa.

2. Il consenso per la sepoltura provvisoria può essere dato per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per un altro anno e deve essere espresso dall'eventuale titolare della sepoltura, nel caso in cui esso sia stato in precedenza designato, su foglio debitamente bollato e sottoscritto dal concessionario, inoltre dovranno essere indicate le ragioni che ne giustificano il consenso.

3. In caso di sepoltura indivisa intestata a varie persone, il consenso deve essere sottoscritto da tutti i titolari della concessione o, in alternativa, da chi risulta delegato. Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all'esterno della tomba può porsi il nome delle salme accolte.

Art. 33 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a:

- a. provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle opere annesse;
- b. eseguire restauri ed opere di buona conservazione che il Comune ritenga necessari o indispensabili anche per ragioni di decoro oltre che di sicurezza e di igiene;
- c. rimuovere eventuali abusi.

2. Ove la sepoltura o parte di essa venga a trovarsi in condizioni statiche precarie o indecorose verrà sospesa immediatamente la tumulazione mentre il concessionario sarà obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti previo versamento di un congruo deposito di garanzia, che verrà restituito ad opere eseguite.

Art. 34 – ONEROSITA' E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è subordinata all'osservanza, alle istruzioni, alle tariffe (attuali e future) di qualsiasi natura, in materia di concessioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria.
2. E' altresì subordinata alle condizioni particolari inerenti alle singole specie di concessioni, ivi comprese le condizioni speciali risultanti dall'atto concessorio.
3. Si intendono decadute dal vincolo della novantanovenalità le sepolture che non risultino sistemate nei modi e termini prestabiliti o che si trovino in stato di completo abbandono.
4. Ai concessionari viene notificata specifica diffida; in caso di irreperibilità del concessionario, viene esposto apposito cartello sulla sepoltura stessa. Ove non ricorrano circostanze giustificative dell'abbandono, si provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alle conseguenti estumulazioni ed esumazioni anche prive di concessioni secondo le procedure previste dall'art. 56.
5. La mancata esecuzione di opere indispensabili, ovvero lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, è considerato abbandono.
6. Qualora alla scadenza della novantanovenalità i diretti eredi non provvedono a rinnovare il contratto di concessione questi dovranno provvedere a proprie spese a riconsegnare il terreno nella disponibilità del Comune allo stato di fatto prima della concessione. Tutte le spese per il ripristino dello stato del luogo saranno a totale carico degli stessi eredi.

Art. 35 - DIRITTI D'USO E LORO TRASMISSIONE

1. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia, sono trasmissibili per successione legittima e per successione testamentaria, oppure per rinuncia di un concessionario a favore di altri contitolari.
2. L'esistenza del diritto d'uso deve essere comprovato da titoli regolari e cioè:
 - a) in caso di successione legittima (atto notorio o attestazione giudiziale); - se la successione è testamentaria deve essere prodotta copia o estratto del testamento;
 - b) per rinuncia (atto notarile in copia autentica).
3. La presa d'atto dell'esistenza del diritto d'uso è subordinata all'esecuzione delle opere necessarie alla sepoltura.

Art. 36 - RETROCESSIONI

1. La decadenza o la rinuncia alla concessione comporta il parziale rimborso del prezzo dell'area solo quando questa sia ancora libera da qualsiasi costruzione o venga sgombrata dalle opere eseguite.
2. Il rimborso è stabilito nella misura di $\frac{1}{2}$ della tariffa pagata solo se la rinuncia avviene entro i primi 5 anni dalla concessione. Oltre il quinto anno non si darà luogo ad alcun rimborso.
3. La rinuncia di concessione di sepolture private e la conseguente retrocessione sono di regola autorizzate quando la sepoltura sia stata liberata e sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

Art. 37 - PERMESSI DI COSTRUIRE

1. L'esecuzione di qualsiasi nuova opera o la modifica di esistenti è soggetta a preventiva approvazione del progetto e relativo rilascio di apposito permesso di costruire.
2. Per le modalità di presentazione del progetto si rinvia al Regolamento Edilizio.
3. Nessuna concessione può essere rilasciata se non è dimostrato l'avvenuto versamento del prezzo dell'area e dei diritti diversi.
4. L'assegnazione delle aree viene effettuata, sino all'esaurimento della disponibilità, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale.
5. La concessione dell'area impegna il concessionario al rispetto di tutte le normative relative al permesso di costruire ed alle prescrizioni sancite dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, all'atto del rilascio del permesso di costruire ivi compreso il deposito di apposita cauzione.
6. I singoli progetti di costruzione di cappelline di famiglia sono approvati nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 dall'Ufficio tecnico su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'USL competente per territorio.
7. In applicazione dell'art. 92 – comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 viene fissato in 5 (cinque) anni il termine entro il quale il concessionario deve completare la costruzione, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
8. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
9. La sepoltura non potrà essere utilizzata sino a quando non sia stato rilasciato il certificato di agibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; dopo di che si procede allo svincolo della cauzione.
10. Alla morte del concessionario gli eredi o gli aventi diritto devono comunicare al Comune, entro 3 (tre) mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario

ART. 38 - MODALITA' PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE

1. La domanda di permesso di costruire cappelline funerarie di famiglia deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista e dal Direttore dei Lavori.
2. Il manufatto da costruire dovrà rispettare le disposizioni del “regolamento per costruzioni private nei Cimiteri di Bagnoli di Sopra e san Siro” approvato con delibera del C.C. n. 19 del 1995.

Art. 39 - MATERIALI DI SCAVO - ALLONTANAMENTO

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente allontanati e trasportati a discariche regolarmente autorizzate.

Art. 40 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione di opere in pietra naturale e/o artificiale devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dagli operatori del Comune; è vietato attivare sull'area concessa, anche lo spostamento dei materiali.

2. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Il terreno adiacente alla costruzione, deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o altri ingombri qualsiasi, anche nel corso di lavori.
4. I concessionari hanno l'obbligo di disporre ogni accorgimento per evitare danni alla proprietà comunale e/o privata; per evitarne l'occupazione temporanea o permanente e per evitare ingiustificatamente sospensioni dei lavori.

Art. 41 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno è tassativamente vietata l'introduzione di materiali destinati all'esecuzione dei lavori; i lavori in corso di esecuzione per conto di privati sono tassativamente sospesi durante il periodo suddetto.

Art. 42 - RECUPERO MATERIALI

1. I ricordi, i monumenti, le decorazioni e gli accessori che vengono sostituiti nelle sepolture, possono essere ritirati, previa richiesta, dagli attuali concessionari e da effettuarsi entro breve tempo dalla loro sostituzione. In mancanza sono acquisiti alla proprietà del Comune.

CAPO IV

O S S A R I

Art. 43 - OSSARI COMUNI INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

1. Nei cimiteri è istituito un ossario comune, per la raccolta e la conservazione in perpetuo, e collettiva, delle ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni, che dagli interessati non vengano sistemate in ossari particolari.
2. Identica collocazione è riservata ai resti mortali rinvenuti anche fuori dei cimiteri o in essi trasportati da cimiteri soppressi.
3. In qualunque dei due cimiteri che ne abbia disponibilità, possono essere concessi, in uso trentennale, ossari individuali o di famiglia, per la raccolta di resti di salme esumate o estumulate, rinnovabile per ulteriori venti anni.
4. Il periodo di validità dell'assegnazione decorre dalla data di sottoscrizione del relativo atto di concessione.

Art. 44 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La rinuncia espressa alla concessione degli ossari non comporta alcun rimborso.

CAPO V

CREMAZIONI

Art. 45 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune, che la rilascia acquisito un certificato del medico necroscopo ovvero un nulla osta dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 130 del 30 marzo 2001; l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a. la disposizione testamentaria del defunto;
- b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;
- c. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
- d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al n. 1 lettera c del presente articolo, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 (dieci) anni e delle salme tumulate da almeno 20 (venti) anni.

Art. 46 – URNE CINERARIE – DISPERSIONE AFFIDAMENTO E CUSTODIA

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in un'apposita urna cineraria sigillata che deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno le generalità del defunto.

2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero (cinerario comunale), in natura o in aree private, esclusivamente all'aperto e con il consenso dei proprietari.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, co.1, n. 8 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 385 (nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal comune.

5. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione del defunto e sono disciplinate precedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente secondo le seguenti modalità:

- a. con la tumulazione, o in un colombario comunale o privato o in un loculo già occupato dal coniuge o da un parente;
- b. con l'interramento;
- c. con l'affidamento ai familiari secondo le modalità regolamentate con provvedimento della giunta;
- d. con l'affidamento ad enti morali.

6. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si richiamano le norme contenute nella legge 30.03.2001 n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Art. 47 – RINUNCIA CONCESSIONE CINERARI

La rinuncia espressa alla concessione del cinerario non comporta alcun rimborso.

Art. 48 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE

E' istituito presso il Comune il registro per la cremazione; in esso sono annotate le modalità con cui il cittadino richiedente manifesta, tramite apposito modulo, la volontà di essere cremato.

T I T O L O I I I

PARTE FINALE

CAPO I

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile autorizzare le operazioni di esumazione ed estumulazione e registrarle.
2. Annualmente il responsabile succitato unitamente alla segreteria competente per i contratti curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o estumulazione ordinaria.
3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione si svolgono secondo la procedura prevista nel successivo art. 56.
4. Tutte le operazioni di esumazione/estumulazione sono seguite alla presenza del custode cimiteriale.
5. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
6. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle tumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia chiesto il collocamento in sepoltura privata o la cremazione.

Art. 50 – ESUMAZIONI

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento quando si tratta di inumazioni od alla scadenza della concessione trentennale quando si tratta di tumulazioni.
3. Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, le salme vengono disseppellite dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o quando a richiesta dei familiari le salme debbano essere trasportata in altre sepolture o essere cremate.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un ventennio dal seppellimento quando si tratta di inumazioni od alla scadenza della concessione trentennale quando si tratta di tumulazioni.
3. Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, le salme vengono disseppellite dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o quando a richiesta dei familiari le salme debbano essere trasportata in altre sepolture o essere cremate.
4. Le esumazioni ordinarie, per compiuto ventennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.
5. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
6. E' proibita l'esumazione della salma di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
7. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte e deporle in sepolture private ad essi concesse nel recinto del cimitero.
8. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una idonea cassetta di zinco sigillata a chiusura ermetica.
9. Le lapidi , i cippi, ecc., devono essere ritirati dagli operatori del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
10. Tutte le spese per le esumazioni saranno a carico del contraente e dei diretti eredi. Qualora non sia stata firmata alcuna concessione le spese saranno a carico del coniuge e/dei figli.

Art. 51 – ESTUMULAZIONI

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.
3. Le estumulazioni ordinarie vengono effettuate quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a speciale concessione perpetua, si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
4. Le estumulazioni straordinarie vengono effettuate quando qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, vi è l'ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o quando, previa autorizzazione del sindaco, le salme debbano essere trasportata in altre sepolture o essere cremate.
5. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
6. Al termine della concessione trentennale tutte le spese relative all'estumulazione sono a carico del concessionario e/o eredi.

7. La rinuncia espressa alla concessione per i loculi dà diritto al parziale rimborso del prezzo, nella misura di ½ della tariffa versata, solo se la rinuncia interviene entro i primi cinque anni dal rilascio della concessione.

8. Oltre i cinque anni non verrà riconosciuto alcun rimborso.

9. Il rimborso avrà esecuzione solo dopo che, a cura e spese del concessionario e/o suoi eredi sia stata rimessa in pristino la sepoltura con la rimozione di eventuali opere eseguite.

10. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'estumulazione nei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

Art. 52 - ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

1. Sono consentite estumulazioni provvisorie d'ufficio per le salme tumulate in loculi dai quali fuoriesca materia organica o molesta esalazione, per il tempo strettamente necessario alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

2. L'onere relativo sarà a carico del concessionario e/o eredi dello stesso.

Art. 53 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario della ULSS e degli operatori del cimitero.

2. In caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, la salma sarà trasferita secondo le disposizioni impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e secondo le disposizioni dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 54 – OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE

1. Per eseguire una esumazione od una estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 30%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di tessuto uguale; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma che verrà prevista con delibera di giunta.

4. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si trasmette al Cancelliere idoneo documento, comprensivo dei costi del personale, relativo alle operazioni svolte.

Art. 57 – PREAVVISI DI SCADENZA

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie non possono aver luogo se non dopo l'invio di una comunicazione al parente più prossimo del defunto. Nel caso di irreperibilità di parenti prossimi, sulla sepoltura viene apposto apposito cartello-avviso.

2. Decorsi 3 (tre) mesi dalla data della notifica della diffida, o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al parente più prossimo in quanto reperibile; se irreperibile si pubblicherà l'atto all'albo pretorio del comune in due inserzioni successive della durata di 15 giorni, intercalate da un periodo di 10 giorni.

3. Pronunciata la decadenza dei menzionati, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con la osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto.

4. Prima della scadenza del termine della concessione, s'intendono in ogni caso decadute le concessioni delle sepolture che risultano in stato di completo abbandono. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili all'ordinaria e straordinaria manutenzione o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

5. Le medesime norme si applicano anche ai loculi in concessione perpetua qualora si trovino in stato di completo abbandono.

Art. 58 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Per esigenze generali (di servizio o per esecuzione di opere) si possono rimuovere le sepolture dandone preavviso al parente reperito più prossimo al defunto, senza il rispetto del termine di cui al precedente articolo e provvedendo, a carico del Comune, ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art. 59 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 60 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere esistenti sulle sepolture passano, alla scadenza, in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti alienarle con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Non è consentito il recupero, né il reimpiego di lapidi usate per le inumazioni.
4. Solo eccezionalmente le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in ottimo stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO II

PULIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE

Art. 61 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dell'anno secondo l'orario fissato dal Sindaco per le diverse stagioni.

Art. 62 - RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri per singoli defunti o per la collettività dei defunti, da parte della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose compatibili con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono implicare presenza di pubblico numericamente impegnativo, devono essere preventivamente comunicate al Sindaco, che potrà adottare le opportune determinazioni in merito. Tale comunicazione non è necessaria in occasione delle festività del 1 e del 2 novembre.

Art. 63 -DIVIETI

1. E' tassativamente vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 10 anni non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a chiunque, quando ricorrono motivi di ordine pubblico e/o esigenza di polizia mortuaria o di disciplina interna.

2. E' vietato altresì ogni atto e comportamento irriverente o comunque incompatibile con il sacro luogo ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
- d) buttare o abbandonare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cassonetti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- e) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, è vietato depositare sopra altre fosse o sui viali, erbacce o rifiuti di qualsiasi natura;
- f) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori; è specialmente vietato fare offerte di servizi, di oggetti, distribuzione di carte, volantini di ogni sorta;
- j) asportare fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione; o senza consenso del concessionario della sepoltura ove trattasi di tombe altrui;
- l) eseguire lavori sulle tombe dei privati senza autorizzazione;
- m) fare questue;
- n) assistere, non autorizzati alla esumazione o estumulazione di salme.

3. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alle zone esterne pertinenti ai cimiteri di questo Comune.

Art. 64 - DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo anche se condotti a mano nell'interno dei cimiteri.

2. All'interno dei cimiteri è altresì vietata la sosta di veicoli ancorché impiegati per il trasporto di materiali, fatta eccezione per i veicoli di uso comunale durante le operazioni di pulizia e manutenzione.

Art. 65 - LAMPADE VOTIVE

1. E' istituito il servizio di illuminazione elettrico delle sepolture a mezzo di lampade votive corrispondenti ad ogni sepoltura.

2. Le norme e le tariffe che regolano il servizio di illuminazione delle sepolture sono fissate da speciale capitolato che regola anche i rapporti tra il Comune e la ditta concessionaria del servizio.

Art. 66 – COMPETENZE

1. I cimiteri e i servizi relativi rientrano, ai sensi degli artt. 49 - 53 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285, nella giurisdizione esclusiva del Comune.

2. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) l'ufficio di Anagrafe e Stato Civile per la tenuta dei registri e per l'espletamento di tutte le funzioni di polizia mortuaria, il controllo delle scadenze delle concessioni/autorizzazioni;
- b) l'Ufficio Segreteria per la stipula dei contratti, e il pagamento di tariffe, oneri e diritti;
- c) l'Ufficio Tecnico LL.PP. per i lavori di carattere edilizio e la vigilanza tecnica di questi;
- d) il Comando di Polizia Municipale per il servizio di ispezione e la polizia esterna.

Art. 67 – SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal custode.
2. Il custode dei cimiteri:
 - a. ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - b. è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni delle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 c.p.;
 - c. assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti;
 - d. provvede alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati;
 - e. si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - f. vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno dei cimiteri e nelle loro attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - g. esegue i lavori di piccola manutenzione, come il proliferamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli altri operatori sempreché ciò sia concepibile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - h. impedisce che, senza avviso od autorizzazioni del comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - i. si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo;
 - l. vigila sul comportamento decoroso dei visitatori in particolare sul rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 68 – NORME DI SERVIZIO E OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Speciale incarico degli operatori cimiteriali è quello delle tumulazioni e inumazioni delle salme.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i feretri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione o inumazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti, e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a. dall'ufficio di polizia mortuaria;
 - b. dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici i viali, i sentieri, spazi, ecc..
5. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
6. Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

7. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazioni antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69 – TARIFFE

1. Le tariffe, gli oneri, i diritti per qualsiasi servizio cimiteriale sono stabiliti con delibera di giunta.
2. Tutte le sepolture sono soggette a contratto di concessione.

ART. 70 - SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi e agli effetti dell'art. 107 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.


Art. 71 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale dispone ogni cura per prevenire situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., all'interno dei cimiteri, **ma non ha responsabilità alcuna**, per atti commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali, come pure per l'impiego di attrezzi e mezzi messi a disposizione del pubblico (scale manuali, contenitori per rifiuti, ecc).

Art. 72 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia; pertanto si intende abrogato e sostituito il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C. C. n. 22 del 15 luglio 1994 e modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 27.07.1999.
2. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, le norme contenute nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, le norme di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 contenente disposizioni in materia di cremazione dispersione delle ceneri, nonché le norme di cui al regolamento per costruzioni private nei cimiteri di Bagnoli di Sopra e San Siro" approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 23.05.1995.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE
(MILAN Dr. Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(IACOMETTA Dott.ssa Danila)





CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, di questo Comune dal _____ al _____, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, _____

IL RESPONSABILE 1^ AREA
(OSTI Dott. Michelangelo)

